

*Oreggeli*

Premotazione a debito per  
l'Avvocatura dello Stato ai sensi  
dell'art. 59 lettera d. T.U. N. 13/86

AVV. GIORGIO BISAGNA  
CASSAZIONISTA  
Via Nicolò Turrisi, 59 - 90138 PALERMO  
Tel. 091.335421 - Fax 091.6023280  
Part. IVA 04333170829  
Cod. Fisc. BSG GRG 68M26 G273

2976/08 Sent.

n. 13858/01 R.G.

n. 4201/08 Cron.

AVV. SEVERO  
di Vincenzo Fallico  
Caltanissetta, 120 - Pal.  
Tel. 091.335421

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sez. I civile

In persona del Giudice Unico dr. Rocco Camerata-Scovazzo  
in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n°13858 del R.G. Affari Contenziosi  
dell'anno 2001 promosso

da

Fathi Ferchichi, n. a Tunisi il 5.5.1976 e Fathi Aloui, nato a Tunisi il  
22.8.1977, ambedue residenti a Palermo, rappresentati e difesi, in forza di  
procura a margine della comparsa di riassunzione, dall'avv. Giorgio Bisagna  
del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in  
Palermo via Tripoli 48 - attori

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
- il Prefetto di Trapani, dr. Cerenzia, entrambi rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, presso il cui ufficio di via De  
Gasperi n. 81 risultano domiciliati per volontà di legge
- l'Opera "Rosa Serraino Vulpitta", in persona del suo presidente e legale  
rappresentante - prof. Antonino Tobia -rappresentato e difeso, per procura

5084 Ref  
oggetto

R. Scovazzo



*R. Scovazzo*

in calce all'atto di citazione dagli avvocati Elio Esposito e Salvatore Grimaudo, elettivamente domiciliato presso lo studio Grimaudo E. Amari 8, Palermo;

- il Sindaco pro tempore di Trapani, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale – non costituito

convenuti

### **Conclusioni delle parti:**

#### **per gli attori:**

Piaccia al Tribunale

Accertare in via preliminare, la responsabilità civile dei convenuti, in solido per il fatto illecito arrecato agli attori, consistente nelle gravi lesioni sofferte a seguito dell'incendio di cui narrativa;

condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici e morali, patiti dagli istanti e quantificati in misura non inferiore a Lit 500 milioni, di cui 1.250.000.000 per singolo attore o, nella cifra che sarà riconosciuta dal tribunale oltre interessi sino al soddisfo.

#### **per il Ministero dell'Interno ed il Prefetto di Trapani:**

Piaccia al Tribunale

rigettare le domande di controparte;

#### **per l'Opera Pia Serraino Vulpitta:**

Piaccia al Tribunale

Rigettare la domanda perché carente di diritto e prova.



### Fatto e Svolgimento del Processo

Con atto di citazione notificato il 20 ed il 28 settembre del 2000 i signori Fathi Ferchichi e Fathi Aloui convennero avanti il Tribunale di Trapani il prefetto di Trapani dottor Cerenzia, il Ministro dell'Interno pro tempore, il sindaco pro tempore di Trapani, nonché il legale rappresentante della Opera Pia Serraino Vulpitta ed esposero che:

- nella notte tra il 28 del 29/12/1999 in Trapani presso il Centro Di Permanenza Temporanea Serraino Vulpitta, utilizzato per la detenzione "amministrativa" dei cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, ai sensi dell'articolo 14 decreto legislativo 286 / 98, ed ubicato in quella via Segesta 3, divampava un grave incendio che avrebbe portato alla morte di sei uomini ed al ferimento in maniera grave di altri due specificamente essi attori;
- l'incendio era stato provocato da un extracomunitario che aveva applicato il fuoco ad alcuni materassi;
- gli altri extracomunitari trattenuti nel centro della medesima stanza ove era divampato l'incendio, tra i quali gli odierni attori, avevano bensì tentato di mettersi in salvo tuttavia avevano trovato le porte sprangate e il personale intervenuto tardivamente aveva tentato bensì di spegnere l'incendio, e tuttavia gli estintori che si trovavano sul posto non erano a portata di mano sicché addirittura il personale di pubblica sicurezza aveva tentato di spegnere l'incendio con le buste di plastica dell'acqua;



-in seguito all'incendio gli odierni attori riportarono gravi lesioni e chiesero il risarcimento dei danni dagli stessi subiti al prefetto di Trapani, al ministero dell'interno, al legale rappresentante della Opera Pia Serraino Vulpitta proprietaria della struttura ove si era verificato incendio, nonché infine al sindaco di Trapani;

Gli attori a fondamento della responsabilità del Ministero dell'Interno, del Prefetto e del Comune di Trapani dedussero che il centro era privo di idonei presidi antincendio secondo disposto per le strutture alberghiere, e comunque secondo quanto il senso comune avrebbe imposto, in ogni caso le condizioni di detenzione si erano rivelate produttive del danno da loro patito. Sicché il Ministero dell'Interno ed il Prefetto cui era devoluta la responsabilità del Centro erano a tale titolo responsabili dei danni suddetti, mentre il Sindaco di Trapani, che aveva eseguito i lavori di adattamento della preesistente struttura alle esigenze del CPT, era corresponsabile per non avere adottato le misure prescritte per le strutture alberghiere. Quanto alla Pia Opera, gli attori ne dedussero la responsabilità sulla base della presunzione stabilita dagli artt. 2051 e 2053 c.c.

I primi tre convenuti si costituirono regolarmente, il ministro dell'interno ed il prefetto di Trapani si costituirono a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che eccepì tempestivamente la incompetenza per territorio del tribunale di Trapani. Conseguentemente, con sentenza 519/2001 depositata il 18 luglio comunicata alle parti in data 11/08/2001, il Giudice Unico del Tribunale di



Trapani dichiarò la propria incompetenza per territorio rimettendo le parti avanti questo Tribunale e condannò gli attori al pagamento delle spese del giudizio.

Con comparsa di riassunzione notificata rispettivamente il 6 e l'11 dicembre del 2001 gli attori sopra nominati riassunsero il giudizio avanti questo Tribunale.

Si costituirono il Prefetto di Trapani, dottor Cerenzia, ed il Ministero dell'Interno, difesi entrambi dell'Avvocatura dello Stato, e chiesero il rigetto delle domande degli attori. I suddetti convenuti articolarono le proprie richieste di rigetto sostenendo che, da un canto, la normativa antincendio invocata dagli attori é applicabile alle strutture turistico alberghiere ma non è invece applicabile alle strutture come quella dei centri di permanenza temporanea (c.p.t.) tanto che i locali ove si era sviluppato l'incendio erano stati successivamente dissequestrati. D'altro canto, fecero presente che l'incendio si era sviluppato per fatto doloso perpetrato da ben individuati soggetti che avevano riconosciuto la loro responsabilità così che nessuna responsabilità poteva essere addebitata né al Ministero dell'Interno né al Prefetto di Trapani.

Anche il titolare dell'opera Pia "Serraino Vulpitta" si costituì ed eccepì l'assoluta infondatezza delle domande proposte dagli attori nei suoi confronti. In particolare sostenne che gli articoli 2053 e 2051, invocati dagli attori, non andavano applicati alla fattispecie in esame. Quanto al primo dei suddetti



articoli perché nel caso in ispecie non si era verificato un crollo; quanto al secondo perché l'immobile di sua proprietà era stato locato al Ministero dell'Interno che l'aveva trasformato secondo le proprie esigenze così che non poteva ritenersi che esso potesse essere detenuto da altri che dal Ministero dell'Interno da che discenderebbe l'inapplicabilità dell'invocato articolo 2051 codice civile.

Nel corso dell'istruzione vennero intesi i testi indicati dalle parti.

In esito all'istruzione della causa, all'udienza dell'11 aprile 2006, i procuratori delle parti precisarono le rispettive conclusioni, come sopra trascritte, ed il sottoscritto G.U. trattene la causa in deliberazione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.

Con ordinanza dei 19/26 gennaio 2006 il procedimento venne rimesso sul ruolo del G.U. onde acquisire le sentenze penali emesse dal Tribunale di Trapani e dalla Corte d'Appello nei confronti del Prefetto di Trapani dr. Cerenzia.

Successivamente, all'udienza del 4 dicembre 2007 i procuratori delle parti precisarono le rispettive conclusioni, come sopra trascritte, ed il sottoscritto G.U. trattene la causa in deliberazione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.

#### Motivi


Va rilevata e dichiarata la contumacia del Sindaco di Trapani, regolarmente citato e non comparso.



Va poi rilevato che l'incertezza se gli attori hanno convenuto in giudizio il Cerenzia personalmente ovvero nella qualità di Prefetto di Trapani, incertezza derivante, invero, dall'osservazione che il dr. Cerenzia venne indicato nominativamente nell'atto di citazione, sia pure senza la indicazione – nelle conclusioni – del suo nome proprio, e derivante altresì dall'ulteriore rilievo che le altre autorità convenute e cioè il Ministro degli Interni ed il Sindaco di Trapani vennero indicate con la dicitura p.t. (pro tempore), appare risolto dall'osservazione che al Prefetto di Trapani l'atto di citazione venne notificato il 22 settembre 2000 presso l'Avvocatura dello Stato e non presso il proprio domicilio personale o indirizzo equipollente, sicchè si deve ritenere che il Prefetto venne citato per la carica come persona rappresentativa dell'organo periferico dell'Amministrazione degli Interni.

Tanto premesso, va ricordato che il dr. Cerenzia (questa volta personalmente) per il medesimo evento per cui è processo venne tratto a giudizio avanti il Tribunale penale di Trapani per rispondere:

- a) del reato di cui all'art. 589 c.p., omicidio colposo, per avere cagionato la morte dei cittadini extracomunitari 1) Jamel Brahma Ben Tahar, 2) Rabah Arfaoui Ben Hedi, 3) Nasreddine Arfacui Ben Hedi, 4) Lotfi Ben Mohamed Salah, 5) Ramzi Ben Salem di Mouldi e 6) Faycal el Harzaily Ben Mustapha tutti deceduti per soffocamento e successiva combustione ovvero per le ustioni riportate a seguito dell'incendio



provocato il 29 dicembre 1999 dal 2° dei suddetti cittadini extracomunitari;

- b) del reato di cui all'art. 590 c.p., lesioni colpose per avere cagionato lesioni personali ai Vice Ispettori della Polizia di Stato Marino Alberto e Angelo Salvatore;
- c) del reato di cui all'art. 328 c.p., omissione di atti di ufficio, omettendo di dotare i locali del CPT Serraino Vulpitta di idoneo impianto antincendio;
- d) del reato di cui all'art. 451 c.p., omessa installazione di cautele contro disastri;

All'esito del dibattimento il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 15 aprile 2004 e depositata il successivo 14 luglio, assolse il dr. Cerenzia dalle imputazioni ascrittegli. Più specificamente il dr. Cerenzia venne assolto dai reati di cui ai capi a) e b) per non avere commesso il fatto e dalle altre imputazioni perché il fatto non sussiste.

La sentenza anzidetta venne impugnata dal P.M. e la Corte d'Appello, con sentenza del 26 aprile 2005, confermò l'assoluzione.

Al procedimento penale celebrato contro il dr. Cerenzia non parteciparono gli odierni attori e conseguentemente non può ritenersi la pregiudizialità del giudizio pronunciato in sede penale, tuttavia alla stessa può farsi riferimento per la ricostruzione storica della vicenda.



A tal proposito vale ricordare che nel corso del procedimento penale è rimasto accertato che:

- con decreto del 30 marzo 1998, erano stati individuati i locali dell'Istituto Rosa Serraino Vulpitta per allocarvi il CPT di Trapani e, per adattarli alle esigenze della nuova destinazione, vennero eseguiti dei lavori tra cui, per quanto qui interessa, la fornitura di quattro estintori a polvere e di quattro lampade di emergenza;
- il centro venne attrezzato con materassi forniti dalla protezione civile non ignifughi;
- i locali vennero consegnati dal legale rappresentante pro tempore dell'Istituto al funzionario della Prefettura di Trapani, dr. Rocca il 6 luglio 1998, in quell'occasione venne redatto P.V. di consegna;
- il CPT venne aperto il 13 luglio 1998;
- con nota del 13 ottobre 1998 il Ministero dell'Interno indicò le caratteristiche tecniche strutturali dei centri di permanenza temporanea ed assistenza per stranieri, fornendo le principali linee guida da tener presente nella costruzione di un edificio o complesso edilizio da destinare agli scopi predetti, ove si fa riferimento esplicito (punto 3.1) alla realizzazione di idoneo impianto antincendio (costituito da rilevatori sensibili ai fumi, collegati ad una centralina di allarme acustico ed ottico in caso di incendio);

*R. Rocca*

- a tale nota il Prefetto rispose che i locali del CPT Vulpitta non erano di nuova costruzione e si trattava di sistemazione provvisoria in attesa della costruzione di nuovo edificio da parte del Comune di Trapani, ed inoltre sottolineò che era stata prevista la realizzazione di impianto tv a circuito chiuso per il controllo delle aree interne ed esterne, per la cui realizzazione si era in attesa di assenso del Ministero, mentre nessun cenno venne fatto all'esistenza o meno di impianto antincendio;
- la direzione finanziaria del Ministero dell'Interno rigettò la richiesta di dotazione dell'impianto tv a circuito chiuso per motivi di bilancio;
- alla data del 29 dicembre la capienza del CPT era stata determinata in 180 posti, successivamente ai fatti del 29 dicembre 1998 la capienza venne ridotta a 64 posti;
- il centro era diviso in due ali, di cui una affidata alla vigilanza di militari dell'Arma dei Carabinieri (5 persone) e l'altra – ove si verificarono i fatti per cui è processo – affidata alla vigilanza di personale della Polizia di Stato (8 persone);
- all'interno dall'ala affidata alla Polizia si trovavano 43 extracomunitari;
- il 29 dicembre 1999, poco dopo la mezzanotte alcuni extracomunitari tentarono la fuga dal CPT forzando la porta di ingresso posta sul corridoio centrale dell'ala e mediante l'uso di un termosifone in ghisa da loro divelto;



- tre di costoro vennero fermati immediatamente perché infortunatisi durante la discesa, due vennero bloccati poco dopo dalle forze dell'ordine e due infine riuscirono ad allontanarsi e non vennero più rintracciati;
- a seguito del tentativo di fuga ed in considerazione del fatto che l'inferriata divelta lasciava un varco verso l'esterno il funzionario di P.S. responsabile della sicurezza del centro dispose che gli extracomunitari venissero divisi nelle tre stanze utilizzate per dormitorio e che le porte delle stanze venissero chiuse;
- poiché le stanze anzidette non erano mai state chiuse giacché erano dotate di porte che si aprivano verso l'esterno e che erano prive di serratura, venne realizzata una chiusura di fortuna mediante l'inserimento di una sbarra forata negli anelli murati alle mostre delle porte e mediante un lucchetto inserito nel foro della sbarra per fermarla;
- vennero fatte raccomandazioni al personale di servizio di prestare la massima attenzione;
- nella stanza n. 3 erano alloggiati dapprima 9 extra comunitari cui se ne aggiunsero successivamente altri 2 (i fuggitivi) ciò sollevò le proteste di tutti giacché i letti erano solo 8, ne nacque un battibecco con il personale di sorveglianza;

*R. Lomonte*

- in un primo tempo uno degli extra comunitari (tale Arfoui Samir Ben Hedi, detto Ciccio) spostò un materasso accanto alla porta e con un accendino, sfuggito alla perquisizione, tentò di dargli fuoco, malgrado le proteste dei presenti;
- il fuoco non divampò perché un altro extracomunitario era intervenuto con una coperta a spegnerlo, ma l'inizio di incendio aveva provocato abbondante fumo;
- il tentativo di appiccare il fuoco venne reiterato da altro extracomunitario che provò con il medesimo accendino del Ciccio ad appiccare il fuoco;
- dopo pochi minuti, però, il primo extracomunitario, cioè il Ciccio, riprese l'accendino ed appiccò, questa volta con successo, l'incendio, che divampò immediatamente, in quanto alimentato da alcuni materassi e coprimaterassi che erano stati nel frattempo accatastati (fg. 26 della sentenza di 1° grado);
- ne nacque una grande confusione nel corso della quale il Ferchichi si accorse che alcuni poliziotti dalla balconata tentavano di spegnere il fuoco con un estintore, ma la violenza del fuoco rendeva vano tale tentativo;
- dopo circa 10 o 15 minuti la porta di ingresso della stanza che era stata in precedenza sbarrata, venne sfondata e pertanto il Ferchichi poté uscire, uscendo urtò contro la sbarra;

*R. Ferchichi*

- il teste Mannai, anch'egli estracomunitario rinchiuso però nella stanza n.1, confermò sostanzialmente le dichiarazioni del Ferchichi, affermando che i poliziotti si erano accorti del primo tentativo di incendio, e che alcuni degli occupanti della stanza n. 3 avevano successivamente ammucchiato materassi sulla porta e li avevano incendiati, malgrado le proteste degli altri occupanti che li esortavano a desistere dall'azione;
- il Mannai riferì che tutti i poliziotti erano alla ricerca della chiave che chiudeva il lucchetto con cui era assicurata la sbarra di ferro alla porta della stanza e che non si trovava;
- il Mannai riferì che dopo circa 10 minuti dallo scoppio dell'incendio intervennero i vigili del fuoco;
- dal canto loro i poliziotti in servizio percepirono solo la fiammata del secondo incendio e tentarono di intervenire con gli estintori, il Sovrintendente di P.S. Marino riferì che allorquando essi intervennero la sbarra della porta era stata divelta ma la porta non si apriva essendo priva di maniglia;
- per tentare di soccorrere i malcapitati, i poliziotti si recarono sul balcone esterno e cercarono di aprire la finestra della stanza 3, ma non vi riuscirono perché gli occupanti avevano lanciato i letti a castello nel tentativo di sfondare la finestra, sicché si era creata avanti alla finestra

R. Mannai

una barriera incandescente che impediva qualsiasi intervento da quella parte;

- i vigili del fuoco riferirono che al momento in cui intervennero nella stanza vi erano solo tre cadaveri poiché gli occupanti nel frattempo erano riusciti ad uscire, e che spensero l'incendio con gli idranti.

Sulla base degli elementi sopra rassegnati il Tribunale penale ha ritenuto da un canto che nessuna norma o regolamento avesse violato il Cerenzia, dall'altro ha però ritenuto che il Cerenzia avesse comunque, istituzionalmente il dovere di vigilare perché venissero assicurate le condizioni di sicurezza antincendio all'interno del CPT Vulpitta Serraino. E tuttavia, esaminando nel concreto la posizione del Cerenzia il Tribunale penale ha ritenuto che un sistema di rilevamento dei fumi, unico sistema antincendio esigibile alla data dei fatti, non avrebbe evitato il disastroso epilogo della vicenda. Infatti, secondo l'opinione del Tribunale, anche se l'incendio fosse stato effettivamente rilevato con sufficiente tempestività l'intervento dei soccorsi sarebbe stato impedito dal mancato ritrovamento delle chiavi della sbarra di chiusura della porta e di quelle della finestra. Il Tribunale penale in sostanza conclude ritenendo che la causa dell'incendio sia ascrivibile alla disattenta sorveglianza esercitata dal personale in servizio al momento del fatto, malgrado le rigide consegne ricevute.

Ad analoghe conclusioni pervenne la Corte d'Appello ritenendo che, se anche vi fossero stati i rilevatori, di fumo la disattenzione dei poliziotti, che

*R. Cerenzia*

avrebbero dovuto percepire sia il primo tentativo di incendio che il secondo, non avrebbe consentito un più tempestivo intervento sicché l'appello proposto dal P.M. venne respinto.

Ricostruiti i termini della vicenda, si osserva che l'Amministrazione dell'Interno, al pari di quella Penitenziaria (nel caso dei detenuti) e di quella sanitaria (nel caso dei ricoverati al Pronto Soccorso), con l'internamento degli extracomunitari nei Centri di Permanenza Temporanea, assume l'obbligo giuridico di tutelare l'incolumità degli internati. Tale obbligo si inquadra nel dovere istituzionale dell'Amministrazione e si atteggia, sul piano privatistico, alla pari dei ricordati esempi sul modello della responsabilità contrattuale. o responsabilità da "contatto". A proposito della quale la giurisprudenza ha elaborato il suo più recente orientamento come di seguito trascritto *"In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante .....*" Sez. U, **Sentenza n. 577 del 11/01/2008** (Rv. 600903)



Conseguentemente, malgrado non risultino precedenti specifici in materia di centri di permanenza temporanea, si ritiene che la P.A., che aveva l'obbligo istituzionale di custodire i cittadini extracomunitari (peraltro ristretti contro la loro volontà), avrebbe dovuto dare prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, o, sotto altro profilo, l'irrilevanza eziologica del <contatto sociale>. Mentre dal canto loro l'unico onere gravante sugli attori extracomunitari è la dimostrazione della sussistenza del rapporto giuridico da cui scaturisce l'obbligo per la P.A. di vigilare sulla loro incolumità. Orbene, si ritiene al riguardo che tale ultimo punto sia del tutto pacifico tra le parti, poiché non vi è dubbio che gli attori, al momento in cui si verificò l'evento erano ristretti nei locali del CPT Serraino Vulpitta e dal canto suo l'Amministrazione invece non ha offerto alcuna prova di non avere potuto adempiere alla propria obbligazione per fatto indipendente dalla sua volontà. Anzi, come si vedrà di seguito appare dimostrato il contrario.

A tal proposito, non appare convincente la affermazione dei giudici penali **(che non fa stato tra le odierne parti)** che se vi fosse stato idoneo rilevatore di fumo l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Infatti, dalle stesse dichiarazioni dei danneggiati e del teste Annai, emerge che il primo incendio, causò fumo che avrebbe potuto essere segnalato dai rilevatori, ebbene non vi è dubbio che, se i rilevatori vi fossero stati, il fumo sarebbe stato segnalato con segnale acustico sicché anche il più distratto degli agenti non avrebbe potuto non essere allertato ed avrebbe avuto tempo di intervenire ricercando

R. la - m. r.

le chiavi, che invece non vennero trovate data l'agitazione del momento. Ed inoltre, dato che fra il primo tentativo e quello cui conseguì l'incendio vero e proprio intercorse un lasso di tempo non brevissimo, nel corso del quale altro extracomunitario ebbe il tempo di ritentare di appiccare il fuoco ed il Ciccio di ammassare i materassi ed i coprimaterassi che presero violentemente fuoco, l'intervento degli agenti di P.S. avrebbe ben potuto valere a togliere al Ciccio l'accendino sfuggito alla perquisizione. Ed infine non può sfuggire la considerazione che, se gli agenti fossero intervenuti al momento del primo tentativo, allertati dal sistema antincendio sonoro, gli stessi avrebbero potuto tentare con successo l'intervento dalla finestra poiché ancora non era stata creata la barriera incandescente dei letti a castello lanciati contro la finestra dai malcapitati extracomunitari nel tentativo di aprirsi una via di fuga.

Ebbene, le mende sopraevidenziate (mancata previsione di segnali di allarme antifumo e concorrente omessa sorveglianza), oltre che sostanziare l'inadempimento nella forma contrattuale si pongono in relazione eziologica – sia pure come concausa dell'azione incendiaria del Ciccio – con l'incendio cui conseguirono le lesioni subite dagli attori. Esse configurano altresì una responsabilità extracontrattuale. Infatti, l'omessa vigilanza esercitata dagli agenti in servizio realizza una fattispecie colposa di scarsa diligenza. L'omessa installazione di idoneo impianto antincendio in una struttura destinata a trattenere – presumibilmente contro la loro volontà – numerosi soggetti spesso giovani e di cui sono ignoti i precedenti penali e la

*R. Bontà*

provenienza, nonché le attitudini caratteriali, realizza una fattispecie colposa di imprudenza. Conseguentemente nel fatto oggetto del presente giudizio si può ritenere la sussistenza del delitto di lesioni colpose.

Gli attori dunque hanno diritto al risarcimento da parte del Ministero dell'Interno anche per il suo organo periferico (la Prefettura) dei danni riportati in seguito all'anzidetto incendio.

Tali danni, valutabili unicamente a titolo di danni non patrimoniali, si possono quantificare sulla base delle conclusioni cui pervenne il C.T.U. dr. Milone con esauriente ed approfondito accertamento che non è stato peraltro oggetto di critica delle parti.

Il C.T.U., dunque ha determinato per ciascuno degli attori il danno biologico nella misura del 25% ed il danno per Invalidità Temporanea Totale (ITT) nella misura di giorni 60 nonché infine il danno per Invalidità Temporanea Parziale (ITP) in ulteriori giorni 60.

Ciò posto, il danno biologico subito da Fathi Aloui di anni 27 va determinato facendo ricorso ai parametri in uso in questo Tribunale per la valutazione delle lesioni e che determinano il punto base per un'invalidità del 25% in €. 2.944,34, che va moltiplicato per il numero dei punti (25) e per il coefficiente di riduzione relativo all'età (0,915), ottenendosi così l'importo di €. 67351,7775. A tale importo vanno aggiunti €. (40,72 \* 60= ) 2443,2 per ITT calcolando il giorno unitariamente €. 40,72, ed €. 1221,60 per ITP al 50%. Ottenendosi in totale l'importo di €. 71.016,5775.

*R. Lomuti*

All'attore spetta inoltre il danno morale nella misura di 1/3 dell'importo del danno biologico come sopra determinato, in considerazione della gravità del fatto e del pericolo di vita, ottenendosi l'importo di €. 23672,1925. In conclusione all'attore Fathi Aloui spetta un risarcimento totale di €. 94.688,77, determinato in moneta odierna. Per il calcolo degli interessi sull'importo anzidetto si deve devalutare l'importo suddetto alla data del fatto (29.12.1999) ottenendosi la somma di 79.314,417, corrispondente all'importo del danno alla data del fatto. Su tale importo annualmente rivalutato secondo Istat vanno calcolati gli interessi ottenendosi l'importo di €.114.094,559 comprensivo di interessi per €. 19.405,79 e di capitale rivalutato. Tale importo si arrotonda ad €. 114.095,00.

Analogo calcolo deve essere eseguito per l'attore Fathi Ferchichi di anni 28. Il danno subito dallo stesso dunque va determinato facendo ricorso ai parametri in uso in questo Tribunale per la valutazione delle lesioni e che determinano il punto base per un'invalidità del 25% in €. 2.944,34, che va moltiplicato per il numero dei punti (25) e per il coefficiente di riduzione relativo all'età (0,91), ottenendosi così l'importo di €. 66983,735. A tale importo vanno aggiunti €. (40,72 \* 60= ) 2443,2 per ITT calcolando il giorno unitariamente €. 40,72, ed €. 1221,60 per ITP al 50%. Ottenendosi in totale l'importo di €. 70647,535.

All'attore spetta inoltre il danno morale nella misura di 1/3 dell'importo del danno biologico come sopra determinato, in considerazione della gravità del fatto e del pericolo di vita, ottenendosi l'importo di €. 23.549,1783. In

*R. lauriti*

conclusione all'attore Fathi Ferchichi spetta un risarcimento totale di €. 94.196,7133, determinato in moneta odierna. Per il calcolo degli interessi sull'importo anzidetto si deve devalutare l'importo suddetto alla data del fatto (29.12.1999) ottenendosi la somma di 78.902,255, corrispondente all'importo del danno alla data del fatto. Su tale importo annualmente rivalutato secondo Istat vanno calcolati gli interessi ottenendosi l'importo di €.113.501,66, comprensivo di interessi per €. 19.304,947 e di capitale rivalutato. Tale importo si arrotonda ad €. 113.502,00.

In conclusione dunque il Ministero dell'Interno, di cui la Prefettura di Trapani è organo periferico va condannato al pagamento in favore di Fathi Aloui dell'importo di €. 114.095,00 ed in favore di Fathi Ferchichi dell'importo di €. 113.502,00.

Le spese del giudizio sostenute dagli attori si liquidano in complessivi €. 27.640,81, di cui €. 22.772,50, per onorari (già aumentati del 20% per il numero delle parti), €. 1.646,00 per diritti di avvocato ed €. 3.052,31 per spese generali, oltre ai compensi corrisposti al C.T.U. dr. Milone.

Quanto alle domande proposte nei confronti della Pia Opera Serraino Vulpitta e del Sindaco di Trapani, va osservato che nel caso in esame non può ritenersi sussistente alcun rapporto tra gli attori e le convenute. Sicché la responsabilità delle stesse non potrebbe che avere natura extracontrattuale.

Ciò posto, va respinta la domanda proposta nei confronti della Pia Opera Serraino Vulpitta, giacché nessuna efficienza causale può attribuirsi a tale

*R. Lombardi*

soggetto nella produzione del danno dato che i locali ove si verificò l'incendio erano in possesso del Ministero dell'Interno, che li aveva trasformati secondo le proprie esigenze. A nulla rileva il richiamo alla presunzione dell'invocato articolo 2053 c.c. giacchè i danni subiti dagli attori non furono provocati dalla rovina dell'edificio della convenuta.

Al pari va respinta l'azione proposta nei confronti del Sindaco di Trapani, il cui compito consistette nel partecipare all'esecuzione dei lavori programmati dalla Prefettura su indicazione del Ministero dell'Interno per adattare i locali della Pia Opera.

Gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla Pia Opera Serraino Vulpitta che si liquidano in complessivi €. 13.220,45, di cui €.10.000,00 per onorari, €. 1.646.00 per diritti di avvocato ed €. 1.455,75 per spese generali.

Poiché la responsabilità del Ministero dell'Interno è stata accertata anche sotto il profilo extra contrattuale e, nel caso in specie, essa integra il delitto di lesioni colpose, va indicato nel Ministero dell'Interno il soggetto tenuto al pagamento dell'Imposta di Registro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo

In persona del Giudice Unico dr. Rocco Camerata Scovazzo

Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Fathi Aloui e da Fathi Ferchichi con l'atto di



*sett 5 anni  
2008*

citazione in riassunzione notificato il 6 e l'11 dicembre 2001 nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, del Prefetto di Trapani, del Sindaco di Trapani, e del legale rappresentante pro tempore della Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta, condanna il Ministero dell'Interno, al pagamento in favore di Fathi Aloui della somma di €. 114.095,00 nonché al pagamento in favore di Fathi Ferchichi della somma di €. 113.502,00.

Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al rimborso in favore dei predetti Fathi Ferchichi e Fathi Aloui delle spese del presente procedimento come sopra liquidate in €.27.640,81 oltre I.V.A. e C.P.A., nonché alla rifusione dei compensi corrisposti al C.T.U. dr. Livio Milone.

Rigetta le domande proposte da Fathi Aloui e da Fathi Ferchichi nei confronti del Comune di Trapani e del legale rappresentante pro tempore della Pia Opera "Rosa Serraino Vulpitta".

Condanna Fathi Aloui e Fathi Ferchichi in solido alla rifusione in favore del legale rappresentante pro tempore della Pia Opera "Rosa Serraino Vulpitta" delle spese del presente procedimento come sopra liquidate in €.13220,45, oltre I.V.A. e C.P.A.

Indica nel Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro.

Palermo 11 mar. 08

*Clementina Zappala*  
IL CANCELLIERE  
CLEMENTINA ZAPPALÀ

Il Giudice Unico

*R. la - ut*

TRIBUNALE DI PALERMO 1° SEZIONE CIVILE
20 MAG 2008
DEPOSITATO IL CANCELLIERE CLEMENTINA ZAPPALÀ

*Clementina Zappala*

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica, a concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.


Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva

all'Avv. Giuseppe Pasquale

nell'interesse di Fathi Ferchichi

Palermo 001

IL CANCELLIERE CI  
Dr. Angela AUGELO




CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA EX ART. 285 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA MEDIANTE

APPLICAZIONE, SULL'ORIGINALE, DI MARCHE DA BOLLO PER COMPLESSIVI

EURO 10-32 x 2

PALERMO 001

IL CANCELLIERE CI  
Dr. Angela AUGELO



RELATA DI NOTIFICA

Istante i Sigg.ri Fathi Ferchichi e Fathi Aloui elettivamente domiciliati in Palermo, Via N. Turrisi n. 59, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Bisogna, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario UNEP presso la Corte d'Appello di Palermo ho notificato la retroscritta sentenza n. 2976/2008 munita di formula esecutiva a:

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo Via A. De Gasperi 81

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore presso Palazzo del Viminale in Roma Via A. Depretis 7

NOTIFICA POSTALE  
N. Raccomandata

76312246420-9



**Posteitaliane**  
EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 34001 (st. var. 101) - St. (H) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

**DESTINATARIO**  
MINISTERO DELL'INTERNO IN  
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
VIA / PIAZZA  
C.A.P. \_\_\_\_\_ COMUNE ROMA N° CIV. \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

**MITTENTE**  
UNEP PA  
VIA / PIAZZA \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ N° CIV. \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

SERVIZI ACCESSORI RICHISTI  
Contrassegnare la casella interessata  
 A.R.

Bollo (accettazione manuale) 9262A11



TASSE

Apprensione Euro 5,48 per rilascio di n° .....  
Copie conformi per uso notificazione mediante  
Applicazione di marche sull'originale.

PA \_\_\_\_\_ L'Ufficiale G.M.C.F.

11 GIU. 2008

Ufficiale Giudiziario  
Morsellino Franca Rita,



**Corte di Appello di Palermo** **RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**  
Ufficio Unico N.E.P.

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a  
**MIN. INTERNO/AVVOCATURA DELLO STATO**  
**VIALE DE GASPERI ALCIDE,81**  
**PALERMO**

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

*Della Vecchia Rosalia*

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

il portiere

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa ho trascritto il n° di cron.dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo

indicated il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia  
Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Racc. N. \_\_\_\_\_

Firma del Portiere

12 GIU. 2008



Data

Specifica Normale N  
Cronologica/Progr./Max 007262 /000001/2  
Registro A01 /2008

Istante

FATHI FERCHICHI

Avvocato


BISAGNA G

Data Richiesta 12/06/2008

Ufficio

Sede

Zona



Uff. Giudiziario  
**LAUDICINA ROSSI MAURIZIO**  
Ufficiale Giudiziario  
Corte Appello - Palermo

